



**DOCUMENTO DI SINTESI DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN  
MATERIA ANTITRUST, CONFLITTI DI INTERESSE, ABUSI DI  
MERCATO E PRIVACY**

## Indice

Premessa.....	3
Linee di indirizzo in ambito Antitrust.....	3
Linee di indirizzo in ambito Conflitti di Interesse.....	6
Linee di indirizzo in ambito Abusi di Mercato .....	8
Linee di indirizzo in ambito Privacy .....	11

## **Premessa**

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**” o la “**Società**”) attribuisce specifico rilievo al presidio dei rischi di non conformità alla normativa, nella convinzione che il rispetto delle leggi e della regolamentazione di riferimento costituisca un elemento fondamentale nello svolgimento delle proprie attività.

A tal fine, il presente documento - in linea con la normativa interna approvata dai competenti organi di CDP - riassume le linee di indirizzo nonché i principali presidi adottati dalla Società nei seguenti ambiti di prioritario interesse, alla luce dell’operatività societaria:

- **Antitrust;**
- **Conflitti di Interesse;**
- **Abusi di Mercato;**
- **Privacy.**

## **Linee di indirizzo in ambito Antitrust**

La normativa Antitrust mira a tutelare la concorrenza nel mercato, impedendo che le imprese colludano o abusino della propria posizione dominante, o comunque falsino la concorrenza a danno dei concorrenti, dei fornitori, dei clienti e dei consumatori. Tale normativa è, inoltre, volta a evitare che operazioni di concentrazione possano ridurre o eliminare la concorrenza sul mercato, prevedendo, a tal fine, un controllo preventivo su tali operazioni.

La normativa a tutela dei consumatori ha, invece, come obiettivo quello di impedire ai professionisti di porre in essere pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori, che possono a loro volta tradursi in pratiche commerciali ingannevoli o aggressive.

Il Gruppo CDP opera sul mercato nel rispetto della normativa Antitrust e di quella a tutela dei consumatori, nel pieno rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo particolare attenzione alle relazioni con i concorrenti, con i fornitori, con i clienti e altre terze parti.

A tal fine, il Gruppo CDP ha adottato una Policy “Compliance Antitrust” che descrive:

- 1) i principi di azione cui ispirare le condotte al fine di diffondere la cultura della normativa Antitrust e della normativa a tutela del consumatore, nell’ottica di mitigare il rischio di commissione di potenziali illeciti in coerenza con quanto previsto dal Codice Etico di CDP;
- 2) l’insieme dei presidi di controllo adottati da CDP e dalle società del Gruppo per assicurare una corretta gestione del rischio Antitrust;
- 3) le iniziative di sensibilizzazione al rispetto della normativa Antitrust adottate dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo nei confronti delle società controllate.

CDP e le società del Gruppo pongono particolare attenzione ai rapporti con i concorrenti, clienti, fornitori, contraenti e terze parti e, in particolare, con riferimento a:

- a) Divieto di intese restrittive della concorrenza:

Nell’ambito dei rapporti con i concorrenti, CDP e le società del Gruppo:

- non concludono accordi di qualsiasi natura aventi ad oggetto la politica commerciale da adottare sul

mercato (*i.e.* condizioni di vendita, politica commerciale, prezzi applicati, etc.);

- si astengono dal cooperare con i concorrenti in occasione di gare d'appalto al fine di concertare le rispettive strategie partecipative;
- non scambiano Informazioni Sensibili con i concorrenti idonee a ridurre l'incertezza circa il comportamento attuale o futuro di un concorrente sul mercato. Nel caso in cui si ricevano da concorrenti Informazioni Sensibili occorre opporsi immediatamente ed espressamente all'ulteriore divulgazione delle stesse chiarendo che CDP e/o le società del Gruppo non ne faranno uso in sede di determinazione della propria politica commerciale ("Opposizione allo Scambio");
- non scambiano Informazioni Sensibili in occasione di incontri e/o riunioni richieste da associazioni di categoria.

b) Rapporti con clienti e fornitori: divieto di Intese Verticali

CDP e le società del Gruppo si astengono dal pattuire con i fornitori e/o con i clienti il prezzo di rivendita dei prodotti o servizi acquistati da CDP e dalle società del Gruppo e si astengono inoltre:

- dal ricevere od erogare incentivi connessi all'applicazione da parte dei clienti di CDP e delle società del Gruppo di un prezzo di rivendita raccomandato;
- dal limitare la facoltà dei clienti di CDP e/o delle società del Gruppo di rivendere i prodotti (o erogare i servizi) in determinati territori e/o a determinati clienti;
- dal limitare la facoltà dei clienti di CDP e/o delle società del Gruppo di rivendere i prodotti (o erogare i servizi) tramite Internet.

c) Divieto di Abuso di Posizione Dominante

Al fine di garantire il rispetto della normativa Antitrust, è necessario che, laddove CDP o la società del Gruppo assumano una posizione dominante, si astengano:

- dall'imporre ai propri clienti prezzi d'acquisto, di vendita ed altre condizioni di transazione non eque (es: applicazione di prezzi superiori a quelli che sarebbero consentiti in un mercato concorrenziale);
- dall'imporre ai clienti obblighi di approvvigionamento esclusivo presso l'impresa dominante;
- dall'imporre al cliente l'obbligo di riferire all'impresa dominante eventuali offerte maggiormente vantaggiose ricevute da altri fornitori e di accettare tali offerte solo nel caso in cui l'impresa dominante decida di non offrire condizioni equivalenti (c.d. clausola inglese);
- dal subordinare la vendita di un determinato prodotto o servizio all'acquisto di un altro prodotto o servizio non richiesto, che sarebbe altrimenti venduto separatamente (*tying o bundling*);
- dal praticare sconti volti a fidelizzare la clientela (ad esempio con target annuali oppure applicando sconti retroattivi);
- dal rifiutarsi ingiustificatamente di fornire a clienti o concorrenti un prodotto intermedio ovvero l'accesso ad una infrastruttura indispensabile per competere in uno o più mercati a valle.

d) Operazioni di Concentrazione

Nel caso in cui CDP o una società del Gruppo intenda partecipare ad un'operazione di concentrazione

che supera le soglie di fatturato prescritte dalla normativa Antitrust, l'Unità organizzativa interessata di CDP e della società del Gruppo, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, provvede ad effettuare la notifica all'Autorità Antitrust. In caso di operazioni societarie di acquisizione, fusione, creazione di *joint venture*, trasferimento o cessione di rami d'azienda ovvero di cespiti patrimoniali cui sia attribuibile un fatturato, l'Unità Organizzativa interessata di CDP o della società del Gruppo informa le competenti funzioni aziendali, al fine di verificare se l'operazione appare suscettibile (i) di essere qualificata come concentrazione e, in caso positivo, (ii) di superare le soglie di notifica prescritte dalla normativa Antitrust e dalle ulteriori discipline internazionali sul merger control eventualmente rilevanti ai fini dell'operazione.

e) Pratiche commerciali scorrette

Al fine di garantire il rispetto della normativa a tutela dei diritti del consumatore, è necessario che le Unità organizzative di CDP e delle società del Gruppo, in caso di rapporti con clienti consumatori:

- pongano particolare attenzione ad inserire nei documenti precontrattuali e contrattuali sottoscritti dai clienti informazioni chiare e visibili circa: (i) i termini del prodotto/servizio pubblicizzato, (ii) la durata, (iii) i relativi costi ed (iv) eventuali modalità di recesso;
- informino, in caso di offerta di pacchetti congiunti relativi a più prodotti emessi da CDP e/o dalle società del Gruppo, il consumatore su: (i) tipologia di servizi offerti, (ii) vincoli legati all'acquisto congiunto ed (iii) eventuali modalità di recesso;
- si astengano dal pubblicizzare promozioni relative a prodotti di risparmio indicando determinati rendimenti come certi ove essi siano, invece, ottenibili solo a condizioni complesse, difficili da monitorare senza una reale garanzia sul capitale versato e vincolato;
- si astengano dal pubblicizzare l'applicazione di un tasso di interesse promozionale particolarmente conveniente omettendo di indicare: (i) le limitazioni temporali della promozione ed (ii) il tasso di interesse applicato al termine del periodo promozionale.

f) Pratiche di Greenwashing

CDP e le società del Gruppo si astengono dal porre in essere pratiche di Greenwashing e a tal fine, con riferimento a tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti che mirano a realizzare obiettivi ambientali, sociali e di *governance* ("ESG") assicurano che:

- siano chiaramente definiti e identificati, nella fase di ideazione del prodotto/servizio, gli obiettivi ed i rischi ESG sottesi alle diverse iniziative;
- siano correttamente e chiaramente rappresentate le finalità ESG nella documentazione pre-contrattuale, contrattuale e pubblicitaria relativa a tali prodotti;
- siano attivati internamente opportuni meccanismi di monitoraggio per garantire che le finalità ESG sottese alle diverse iniziative siano costantemente rispettate nel tempo e dimostrabili a terzi;
- sia garantita, ove previsto contrattualmente, idonea informativa alla clientela in merito al rispetto degli impegni ESG assunti.

## Linee di indirizzo in ambito Conflitti di Interesse

L'intensificarsi delle attività degli operatori finanziari e la diversificazione dei servizi offerti dagli stessi possono determinare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse. Per tale motivo la normativa e le *best practice* di riferimento, sul presupposto che gli intermediari non possano eliminare completamente i conflitti di interesse, prescrivono agli stessi di provvedere ad una corretta individuazione e gestione dei conflitti di interesse, al fine di evitare che questi possano incidere in modo negativo sugli interessi dei clienti o della Società.

A tal fine, gli operatori sono chiamati ad elaborare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interessi adeguata alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto esposto, CDP ha adottato un Regolamento che formalizza le misure adottate su base volontaria dalla Società, nonché le regole cui devono attenersi i Dipendenti di CDP al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che possono generare possibili conflitti di interesse, anche in considerazione del suddetto principio di proporzionalità.

Con cadenza periodica o su richiesta specifica, sono censite internamente a CDP le fattispecie potenziali di conflitto emergenti, anche trasversalmente, dalle attività di business o dalle operazioni effettuate da CDP. La fase di mappatura dei potenziali conflitti di interesse determina l'individuazione delle circostanze che potrebbero generare conflitti (anche solo potenziali): i) tra CDP o un suo Dipendente, da un lato, e i clienti di CDP, dall'altro lato, al momento della prestazione di una qualunque operazione/attività o di una combinazione di operazioni/attività prestati direttamente da CDP; ovvero ii) tra CDP e un proprio dipendente ("Dipendente") avente potere decisionale su una qualsivoglia operazione di cui è parte CDP ovvero che partecipi a quest'ultima, laddove tale Dipendente abbia (direttamente o indirettamente) un interesse di qualsiasi natura nell'operazione. Ai fini della mappatura dei conflitti potenzialmente pregiudizievoli, rilevano, tra le altre, le seguenti circostanze:

1. quando dal compimento o dall'omissione di un'operazione/attività con un determinato cliente, CDP o un suo Dipendente potrebbe realizzare un'utilità rilevante, un guadagno finanziario o una mancata perdita finanziaria, il tutto in danno o a spese del cliente;
2. quando CDP o un suo Dipendente abbiano una utilità di qualsiasi natura (anche non finanziaria) nel privilegiare gli interessi di un cliente piuttosto che un altro;
3. quando CDP o un suo Dipendente riceva o possa ricevere un incentivo - sotto forma di denaro, beni o servizi - a privilegiare gli interessi di specifici clienti;
4. l'effettuazione di un'operazione/attività da parte di CDP con un determinato cliente in assenza di adeguate motivazioni oggettive;
5. l'esistenza nell'operazione da parte di CDP o di un suo Dipendente di un interesse distinto o potenzialmente confliggente da quello del cliente;
6. l'esistenza di un interesse - sia per conto proprio che di un proprio Familiare - di un Dipendente di CDP che partecipi attivamente in una qualsivoglia fase di un'operazione, laddove l'esercizio imparziale e obiettivo delle proprie funzioni sia compromesso da motivi familiari, affettivi o da un interesse economico.

Nella mappatura dei conflitti di interesse sono evidenziati, per ciascuna fattispecie censita a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'insieme dei presidi adottati a mitigazione. Tali presidi sono da considerarsi come presidi minimi; qualora una singola operazione/attività ricada in più ipotesi di conflitto, i presidi di

mitigazione identificati nella Mappatura, vanno considerati in maniera aggregata tra di loro.

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi (così come descritti nella Mappatura) in essere per la gestione degli stessi, possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo (i.e. modifiche nella struttura organizzativa, ivi inclusa la modifica dell'assetto societario di CDP o del Gruppo), normativo o dell'assetto partecipativo / modello di business del Gruppo (i.e. acquisizione di nuove società; cambiamenti nel perimetro operativo di una delle società del Gruppo). Inoltre, i dipendenti preposti alle attività di business, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'ambito di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare, sulla base degli elementi di cui al precedente paragrafo, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività ed a comunicarle tempestivamente a Compliance.

Sulla base dei principi indicati nel Regolamento adottato da CDP in materia di conflitti di interesse, le strutture di linea a fronte dell'individuazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi, effettuano i necessari approfondimenti, anche con il coinvolgimento della Funzione Compliance, per l'individuazione delle eventuali misure previste dalla Mappatura che devono essere adottate, ad esito dei quali l'Organo deliberante di CDP può, con specifico riferimento all'operazione oggetto del potenziale conflitto e preventivamente alla deliberazione della stessa:

- 1) dar corso all'operazione (c.d. gestione del conflitto di interessi) avendo ritenute sufficienti le misure organizzative e/o operative di gestione individuate nel precedente paragrafo ed avendo attuato tali misure come indicato nella Mappatura;
- 2) dar corso all'operazione, a condizione che venga altresì prodotta apposita informativa per il cliente (c.d. *disclosure*) da rendersi prima della conclusione dell'operazione, evidenziando la natura e/o la fonte del conflitto di interessi;
- 3) astenersi dal compimento dell'operazione, nel caso in cui questa risulti inficiata da una situazione di conflitto eccessivamente critica. Quest'ultima soluzione deve essere utilizzata *in extremis*, quando non vi è alcuna certezza che la situazione di conflitto di interesse individuata possa essere presidiata e, quindi, nel caso in cui non sia in alcun modo possibile garantire al cliente che il rischio di nuocergli sia evitato.

## Linee di indirizzo in ambito Abusi di Mercato

CDP ha adottato un regolamento interno per illustrare e definire le fattispecie suscettibili di rilevanza per il rispetto da parte di CDP stessa della normativa italiana ed europea in materia di *Market Abuse*. Il regolamento è stato adottato da CDP in qualità di emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea, nonché in ragione di un'operatività che può dare accesso ad Informazioni Privilegiate, anche di emittenti terzi.

In particolare, il regolamento definisce il *framework* generale mediante l'identificazione dei profili normativi di rilevanza per CDP, nonché identificati i presidi generali che sono stati declinati in specifici regolamenti operativi sui seguenti singoli ambiti:

### 1) Abuso e/o comunicazione illecita di Informazione Privilegiata

Ai soggetti tenuti all'osservanza del Regolamento sugli Abusi di Mercato non è consentito: (i) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate; (ii) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; (iii) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

A tale scopo CDP ha adottato un processo interno per l'individuazione, gestione, comunicazione interna e archiviazione delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate. In particolare, CDP ha definito:

- l'*iter* interno di qualificazione e identificazione delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate;
- le modalità operative per la gestione e la diffusione interna delle informazioni, sia in modalità cartacea sia elettronica;
- i presidi organizzativi interni per garantire gli aspetti di riservatezza (es. team di lavoro dedicati, *chinese walls*);
- i comportamenti da tenere nel processo operativo di gestione delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate;
- gli obblighi e i divieti da rispettare nell'accesso, diretto ed indiretto, alle negoziazioni degli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono;
- i controlli per ridurre il rischio che vengano commessi illeciti.

### 2) Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Allo scopo di garantire l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, CDP ha definito mediante uno specifico regolamento operativo:

- ruoli e responsabilità, modalità e strumenti di individuazione e segregazione delle Informazioni Rilevanti;
- ruoli e responsabilità, modalità e strumenti di individuazione, segregazione e diffusione delle Informazioni Privilegiate che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico;
- processo decisionale e modalità di gestione di eventuali ritardi nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate;
- modalità di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per ritardare la comunicazione delle

Informazioni Privilegiate al mercato, e relativa formalizzazione;

- presidi organizzativi in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate nel continuo, nel caso si decida di ritardare la comunicazione;
- modalità e tempistiche per le notifiche all’Autorità Competente previste dalla normativa vigente.

### 3) Insider List e Relevant Information List

CDP ha definito mediante uno specifico regolamento operativo:

- ruoli e responsabilità per la gestione e l’aggiornamento dell’Insider List e della Relevant Information List (“RIL”), individuando il soggetto responsabile della tenuta dei predetti elenchi (il “Responsabile degli Elenchi”);
- struttura, formato e contenuti dell’Insider List e della RIL;
- modalità operative di tenuta e gestione dell’Insider List e della RIL;
- flussi informativi volti a garantire la corretta tenuta e l’aggiornamento dell’Insider List e della RIL nel tempo;
- criteri per l’individuazione dei soggetti da iscrivere/cancellare e per l’aggiornamento dei dati;
- obblighi dei soggetti iscritti dell’Insider List e della RIL;
- modalità di comunicazione ai/dai soggetti iscritti dell’Insider List e della RIL;
- requisiti di accesso al contenuto dell’Insider List e della RIL per garantirne la riservatezza;
- requisiti per la conservazione e storicizzazione dei dati iscritti nell’Insider List e nella RIL.

### 4) Esecuzione o ricezione di sondaggi di mercato

Allo scopo di garantire l’assolvimento degli obblighi previsti per l’esecuzione o la ricezione di sondaggi di mercato, CDP, mediante l’adozione di uno specifico regolamento operativo ha:

- definito le regole operative cui dovrà attenersi nelle situazioni di effettuazione e ricezione di sondaggi di mercato;
- identificato gli strumenti operativi per il censimento e la conservazione delle informazioni richieste dalla normativa di riferimento;
- stabilito le regole di condotta da porre in essere al fine di assicurare la corretta gestione del flusso di Informazioni Privilegiate fornite o ricevute in occasione del sondaggio di mercato, al fine di evitare l’abuso di Informazioni Privilegiate e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

### 5) Internal Dealing

Allo scopo di garantire l’assolvimento degli obblighi previsti in materia di *internal dealing*, CDP ha definito, mediante uno specifico regolamento operativo:

- il perimetro delle cc.dd. “Soggetti Rilevanti”;
- gli obblighi e i divieti che i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad osservare;
- i ruoli e le responsabilità per il censimento iniziale e l’aggiornamento nel tempo dei Soggetti Rilevanti e

delle operazioni da questi notificate;

- i controlli per ridurre il rischio che vengano commessi illeciti.

## Linee di indirizzo in ambito Privacy

Dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Il GDPR nasce da precise esigenze di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall'UE verso altre parti del mondo. Il GDPR, inoltre, rappresenta una risposta, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini dell'Unione Europea.

CDP considera la protezione dei dati personali dei propri Clienti, Dipendenti e Fornitori un obbligo che prescinde dalla semplice compliance normativa. Per questo motivo si è dotata di specifiche Politiche e Procedure tese a definire ruoli e responsabilità, regole interne e metodologie, volti a garantire la gestione e mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche legati al trattamento di dati personali.

In particolare, la “Policy di Gruppo Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali” e le relative procedure interne riportano ruoli e responsabilità e le relative modalità operative finalizzate ad adempiere in concreto agli obblighi in materia di protezione dei dati personali (inclusa l’attuazione delle principali novità introdotte dal GDPR):

- 1) la gestione delle violazioni dei dati personali (cd. “*data breach*”). In particolare, è obbligo per CDP, entro 72 ore dal momento in cui sia venuto a conoscenza di una violazione di dati personali, inviare al Garante una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi: a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) le possibili conseguenze della violazione dei dati personali; d) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il processo di gestione delle violazioni dei dati personali si articola come di seguito rappresentato: 1. Rilevazione anomalia: rilevazione di un’anomalia da parte delle strutture organizzative interessate; 2. Qualificazione violazione: prima analisi dell’anomalia finalizzata a confermare o meno la presenza di una violazione; 3. Valutazione cause e impatti dell’evento: analisi delle cause che hanno provocato l’evento di violazione, valutazione dei possibili impatti sulla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali ed individuazione delle contromisure da adottare per porvi rimedio; 4. Comunicazione violazione: invio informazioni inerenti all’evento di violazione dei dati personali verso il Garante e, ove previsto, nei confronti degli interessati; 5. Archiviazione: raccolta e archiviazione di tutta la documentazione propedeutica alla gestione della violazione e aggiornamento dell’inventario dei “*data breach*” in coerenza con la normativa vigente;
- 2) la formalizzazione dell’analisi d’impatto ai fini privacy (“Data Privacy Impact Assessment”);
- 3) la predisposizione e l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti;
- 4) la nomina e la gestione dei Responsabili esterni del trattamento attraverso la sottoscrizione di un apposito atto formale dove sono riportati gli obblighi a carico del Responsabile stesso, in particolare: • i dati personali oggetto del contratto devono essere trattati soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento; • le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si devono impegnare alla

riservatezza; • devono essere adottate tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR; • assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle eventuali richieste degli interessati per l'esercizio dei propri diritti; • assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui questo è soggetto ai sensi della normativa vigente, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento; • comunicare prontamente al Titolare eventuali violazioni dei dati personali ai sensi del GDPR collaborando attivamente con il Titolare al fine di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 del GDPR; • su richiesta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dell'attività/servizio e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; • mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del GDPR e collaborare, ove ritenuto necessario, alle attività di verifica, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

- 5) l'applicazione dei principi previsti dall'articolo 5 del GDPR (e.g. liceità, trasparenza e correttezza, minimizzazione, esattezza, etc.). In particolare, per quanto attiene ai principi di liceità, trasparenza e correttezza, CDP considera un trattamento lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: • l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; • il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; • il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare; • il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; • il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; • il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Per quanto attiene invece alla limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, CDP assicura che i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non vi sia incompatibilità con tali finalità. Inoltre, CDP garantisce che i dati oggetto del trattamento siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (c.d. principio della "minimizzazione dei dati" – art. 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR) e che siano esatti e, ove necessario, aggiornati nel continuo, conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (c.d. principio della "limitazione della conservazione" – art. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR) e trattati in modo da garantirne integrità e riservatezza, impedendo l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate (c.d. principio della "integrità e riservatezza" – art. 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR);
- 6) l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli 15 – 22 del GDPR;
- 7) il rilascio delle informative e la gestione del consenso per il trattamento dati per determinate finalità (e.g. marketing, statistiche, etc.);

CDP, inoltre, in ottemperanza all'art. 32 del GDPR, ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, CDP ha previsto tre livelli differenti di presidio:

- 1) Governance: misure di sicurezza di carattere organizzativo che si traducono prevalentemente nell'adozione ed implementazione di politiche e procedure;
- 2) Livello applicativo: misure di sicurezza di carattere tecnico-organizzativo da implementare al fine di consentire il corretto governo dei sistemi applicativi a livello di utenze, profilazione, tracciatura di log e backup;
- 3) Livello infrastrutturale: misure di sicurezza di carattere tecnico-organizzativo con riferimento alle tematiche di cifratura dei dati, gestione degli account nei sistemi operativi, segmentazione fisica e logica dei componenti infrastrutturali, *patching* e attività di tracciatura.

Infine, si evidenzia che CDP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del GDPR con le seguenti principali responsabilità: i) informare e fornire consulenza alle differenti funzioni aziendali in merito a specifiche tematiche legate al trattamento dei dati personali; ii) sorvegliare l'osservanza della normativa comunitaria e nazionale e delle politiche interne di CDP; iii) validare gli esiti della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; iv) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con quest'ultima per questioni connesse al trattamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.